

La pensione quota 100 e divieto di cumulo dei redditi

Il superamento della decadenza annuale nella sentenza di Cassazione Civile n. 26979/2026 e la proporzionalità del recupero dell'indebito INPS

Federico Palumbo Diritto del Lavoro 21 Ottobre 2026 Lettura 16 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 21 Ottobre 2026: La Suprema Corte di Cassazione supera il precedente orientamento sanzionatorio e fissa il principio dello scomputo proporzionale per i redditi da lavoro percepiti in costanza di pensione quota 100.

Abstract (Italiano)

Abstract: La pronuncia della **Cassazione Civile n. 26979/2026** segna un fondamentale revirement interpretativo in materia di **pensione quota 100 e divieto di cumulo** tra trattamento previdenziale anticipato e redditi da lavoro. Superando il rigido automatismo applicativo consolidatosi a seguito del precedente di legittimità del 2024, la Suprema Corte stabilisce che la violazione del divieto sancito dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 non produce la decadenza dall'intera prestazione pensionistica per l'intero anno solare. Nel silenzio della norma primaria, un effetto sanzionatorio così dirompente si porrebbe in insanabile contrasto con i canoni costituzionali di **ragionevolezza e proporzionalità** (art. 3 Cost.) e con la garanzia dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in quiescenza (art. 38 Cost.). La nozione ordinamentale di incumulabilità determina, pertanto, la mera contrazione della provvidenza previdenziale attraverso lo **scomputo del reddito effettivo** percepito per l'attività lavorativa svolta, assicurando la neutralità del guadagno ed evitando pretese di indebito sproporzionate a carico del pensionato.

Abstract (English)

Judgment no. 26979/2026 of the Civil Court of Cassation marks a pivotal turning point concerning early retirement pensions and the prohibition of combining pension benefits with employment income. Overcoming the severe approach grounded in the 2024 precedent, the Supreme Court rules that breaching the statutory prohibition set forth in Article 14, Paragraph 3, of Decree-Law no. 4/2019 does not entail the total forfeiture of the retirement pension for the entire calendar year. In

the absence of an explicit statutory penalty, such a drastic forfeiture would infringe the constitutional guarantees of proportionality, reasonableness, and adequate social security protection under Articles 3 and 38 of the Italian Constitution. The legal concept of non-accumulation solely requires the deduction of the actual employment income earned from the pension amount, thereby preserving the financial neutrality of the work performed without stripping the retiree of essential livelihood support.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Superamento della decadenza annuale:** La violazione del divieto di cumulo non comporta la perdita della pensione quota 100 per l'intero anno solare, smentendo la prassi sanzionatoria dell'INPS.
- **Criterio dello scomputo proporzionale:** Il recupero dell'ente previdenziale è limitato all'effettivo ammontare del reddito da lavoro percepito dal pensionato nell'arco temporale di riferimento.
- **Tutela degli artt. 3 e 38 Cost.:** L'interpretazione adeguatrice evita trattamenti sperequati tra compensi minimi e redditi elevati, preservando i mezzi di sussistenza del beneficiario.
- **Strategie nel contenzioso sull'indebito:** Nelle controversie previdenziali il pensionato può eccepire la sproporzione della pretesa restitutoria e far valere il principio di legittimo affidamento.

Principio di Diritto

In tema di pensione anticipata c.d. quota 100, la violazione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ex art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 non comporta la decadenza dal trattamento per l'intero anno solare, bensì la sola riduzione della prestazione pensionistica mediante scomputo dell'effettivo importo retributivo o professionale percepito, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 38 Cost.

01. La pronuncia di Cassazione Civile n. 26979/2026 e

la prassi dell'indebito annuale INPS

La pronuncia resa da **Cassazione Civile, sentenza 16 ottobre 2026, n. 26979** interviene su uno dei nodi più tormentati del contenzioso previdenziale contemporaneo, ridefinendo l'equilibrio tra **pensione quota 100 e divieto di cumulo** con i redditi derivanti da attività lavorativa. La vicenda trae origine da una prassi amministrativa dell'ente previdenziale che, muovendo da una lettura rigoristica del dato normativo, ha a lungo convertito la percezione di emolumenti lavorativi minimi in una causa di integrale decadenza dall'assegno pensionistico per l'intero anno solare. Tale interpretazione ha generato una grave asimmetria tra l'entità del compenso incassato e la consistenza della ripetizione richiesta, trasformando la regola dell'incumulabilità in una misura punitiva sprovvista di espressa copertura legislativa.

1.1 — Il caso concreto: la prestazione intermittente e il recupero integrale dell'annualità

La fattispecie sottoposta all'esame dei giudici di legittimità riflette in modo emblematico le aporie generate dall'automatismo recuperatorio dell'istituto previdenziale. Una lavoratrice, titolare dal mese di luglio 2019 di **trattamento pensionistico anticipato** c.d. quota 100, sottoscriveva nell'agosto 2021 un **contratto di lavoro intermittente** con una struttura alberghiera per lo svolgimento di mansioni di pulizia. La prestazione lavorativa, priva di vincolo o indennità di disponibilità, si era concretizzata esclusivamente in due distinte giornate estive, fruttando all'interessata una **retribuzione netta complessiva di venti euro**.

A fronte di un introito di entità oggettivamente trascurabile, l'ente previdenziale avviava una severa azione di recupero. Con comunicazioni formalizzate tra il novembre 2022 e l'aprile 2023, l'istituto contestava l'**indebita percezione dell'intera annualità** di pensione erogata nel corso dell'anno 2021, intimando alla pensionata la **restituzione della somma di 10.951,10 euro** mediante trattenute sui ratei futuri. La condotta amministrativa dell'INPS assumeva che la mera instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dal quantum percepito e dalla durata temporale della prestazione, determinasse la **caducazione totale del diritto alla pensione** per tutti i dodici mesi del periodo d'imposta.

La sproporzione macroscopica tra il compenso lavorativo conseguito e il controvalore economico preteso in restituzione ha evidenziato l'iniquità dell'operato dell'ente. Tale prassi finiva per annientare la

funzione primaria di sostentamento assicurata dalla **prestazione di previdenza sociale**, esponendo la parte debole a una vera e propria **espropriazione del reddito di quiescenza** a fronte di un'attività marginale e priva di qualunque intento elusivo.

1.2 — L'iter processuale: dalle oscillazioni di merito all'automatismo sanzionatorio

Avverso i provvedimenti di ripetizione dell'indebito, la pensionata proponeva ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, eccependo l'**insussistenza dell'indebito integrale** e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell'azione amministrativa. In prime cure, il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l'impugnazione, dichiarando l'illegittimità delle determinazioni dell'istituto e limitando l'obbligo restitutorio al **solo rateo mensile di pensione** corrisposto nel mese di agosto 2021, periodo in cui si era effettivamente collocata l'attività lavorativa contestata.

La decisione di primo grado veniva tuttavia integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano, la quale recepiva l'orientamento di legittimità inaugurato dalla **sentenza n. 30994 del 2024**. I giudici d'appello statuivano che la violazione della regola di non cumulabilità non potesse circoscriversi al singolo mese di lavoro, bensì implicasse la **perdita integrale del trattamento** per l'intero anno solare, reputando irrilevante l'esiguità dell'importo retributivo conseguito in concreto. Contro tale statuizione la pensionata adiva la Suprema Corte, denunciando la violazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, nonché il contrasto con gli **artt. 3 e 38 della Costituzione** e con l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale CEDU.

Il giudizio di cassazione ha così costituito l'occasione per rimeditare la portata dei meccanismi sanzionatori impliciti nell'ordinamento previdenziale. Investita della questione dalla difesa della ricorrente, la **Cassazione Civile**¹ ha ritenuto fondato il motivo di gravame, aprendo la strada al ripensamento dell'automatismo annuale attraverso una rigorosa lettura delle coordinate costituzionali in tema di adeguatezza dei mezzi di vita.

02. La cornice normativa dell'art. 14 D.L. 4/2019 e gli

approdi della Corte Costituzionale

2.1 — L'eccezione del lavoro occasionale e la ratio della misura sperimentale

L'inquadramento dogmatico dell'istituto richiede una disamina preliminare della disciplina introdotta dall'art. 14 del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#). La disposizione ha previsto, in via sperimentale per il triennio compreso tra il 2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il **diritto alla pensione anticipata** al raggiungimento di un'età anagrafica minima di sessantadue anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a trentotto anni. A fronte di tale marcato beneficio, che consentiva l'uscita anticipata dal circuito produttivo senza le consuete penalizzazioni sul coefficiente di trasformazione, il legislatore ha collocato al comma 3 una specifica clausola restrittiva.

La norma sancisce espressamente che il trattamento anticipato non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della prestazione e sino alla maturazione dei requisiti anagrafici per la **pensione di vecchiaia**, con i **redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo**. Da tale preclusione generale viene salvaguardata la sola ipotesi dei compensi scaturenti da **lavoro autonomo occasionale**, purché contenuti nel limite quantitativo di cinquemila euro lordi annui. La finalità dichiarata dal legislatore mirava a favorire il ricambio generazionale nelle imprese e a preservare l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, pretendendo che chi fruiva del trattamento anticipato abbandonasse stabilmente il mercato occupazionale.

Tuttavia, il coordinamento tra tale intento programmatico e la tutela dei diritti inviolabili dell'individuo ha mostrato precoci elementi di attrito. Il testo normativo si è limitato a formulare una **proibizione di cumulo economico** tra le due fonti reddituali, omettendo di precisare quale dovesse essere la sanzione civilistica o pubblicistica conseguente alla percezione di introiti lavorativi modesti. In tale lacuna si è inserita l'azione amministrativa dell'ente, orientata a ricavare un **rigido automatismo sanzionatorio** che ha equiparato la percezione di compensi irrisori alla perdita totale del trattamento economico annuale.

2.2 — La sentenza n. 234 del 2022 della Corte Costituzionale e il principio di non discriminazione

Il primo rilevante vaglio di conformità costituzionale dell'art. 14, comma 3, è stato compiuto dalla **Corte Costituzionale, sentenza 24 novembre 2022, n. 234²**. Chiamata a pronunciarsi sull'ordinanza di rimessione del Tribunale di Trento, la Consulta ha esaminato la prospettata lesione del principio di eguaglianza formale di cui all'**art. 3, primo comma, Cost.**, incentrata sulla presunta irragionevolezza della disparità di trattamento tra i percettori di reddito da lavoro dipendente e coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale entro la franchigia esente.

Il giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione incidentale, chiarendo che le due situazioni non risultano in alcun modo omogenee né comparabili. Mentre il contratto di lavoro intermittente, pur nella flessibilità della chiamata ex artt. 13 e seguenti del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), resta attratto nell'orbita del **lavoro subordinato assoggettato a contribuzione obbligatoria**, il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. possiede una valenza puramente residuale ed episodica. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), i redditi occasionali al di sotto dei cinquemila euro non sono soggetti ad alcun prelievo contributivo né impongono l'iscrizione alla **Gestione Separata dell'INPS** disciplinata dall'art. 2, comma 26, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

La diversità qualitativa e previdenziale dei rapporti giustificava dunque la previsione di una deroga circoscritta. Ciononostante, la Consulta non ha inteso validare la legittimità costituzionale della perdita annuale della prestazione, essendosi limitata a respingere una richiesta di additiva volta a estendere la deroga quantitativa al lavoro dipendente. La decisione ha evidenziato come la disciplina del divieto rientri nella discrezionalità del legislatore, demandando all'**attività ermeneutica dell'interprete** il compito di ricondurre le conseguenze applicative entro i confini della proporzionalità.

2.3 — L'equivoco esegetico del parametro annuale e la lacuna sanzionatoria

L'analisi della prassi istituzionale rivela un evidente vizio di impostazione sistematica. L'INPS ha ancorato la sanzione della caducazione integrale all'**anno solare di percezione**, argomentando tale estensione temporale dal richiamo al limite di cinquemila euro lordi annui stabilito per la deroga del lavoro occasionale. Tale operazione esegetica traslava un parametro quantitativo-fiscale, finalizzato a

definire la soglia di esenzione dall'obbligo contributivo verso la Gestione Separata, in una **regola generale di decadenza punitiva** estesa a tutte le tipologie negoziali.

Nel sistema positivo, l'art. 14, comma 3, individua come unico intervallo temporale il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età di vecchiaia, senza fare alcuna menzione dell'anno solare quale unità di misura sanzionatoria. La totale **assenza di una comminatoria espressa** di decadenza integrale rende l'interpretazione amministrativa priva di base legale, contrastando con il principio secondo cui le disposizioni limitative di diritti fondamentali esigono una **stretta interpretazione letterale e sistematica**.

Autorità e Pronuncia	Orientamento ed Esito	Principio ed Effetto Applicativo
precedente orientamento di legittimità espresso nel 2024	ORIENTAMENTO RIGORISTA	Perdita totale della pensione per l'intero anno solare in cui è percepito reddito da lavoro, a prescindere dall'importo.
Corte Costituzionale n. 234/2022	VAGLIO COSTITUZIONALE	Non fondatezza della censura ex art. 3 Cost.: legittima la deroga per il solo lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro.
Cassazione Civile n. 26979/2026	REVIREMENT PROPORZIONALE	Superamento della decadenza annuale: riduzione della pensione mediante scomputo pari all'effettivo reddito percepito.

La ricostruzione comparativa dimostra come la pronuncia in rassegna abbia ricomposto una grave frattura logica e assiologica. Riconoscere che l'incumulabilità opera come scomputo del quantum percepito consente di attuare la **neutralità economica del reddito da lavoro** senza compromettere la stabilità previdenziale del pensionato, aprendo la strada al definitivo superamento dell'impostazione formalistica dell'ente.

03. Il revirement nomofilattico sulla pensione quota 100 e divieto di cumulo: la proporzionalità dello

scomputo

3.1 — Il superamento del rigido automatismo decadenziale di precedente indirizzo di legittimità del 2024

La decisione assunta con la pronuncia n. 26979 del 2026 compie una consapevole e motivata rimeditazione del precedente orientamento espresso dalla **sentenza di Cassazione Civile n. 30994 del 2024**. Quel precedente aveva costruito una rigida sanzione di perdita totale annuale muovendo dalla presunzione che qualsiasi ripresa lavorativa infrangesse l'impegno di uscita definitiva dal mercato del lavoro assunto dal pensionato al momento dell'accesso al beneficio. L'arresto nomofilattico aveva finito per avallare le richieste di indebito integrale avanzate dall'ente previdenziale, generando un diffuso allarme sociale tra i fruitori della misura e provocando nuove ordinanze di rimessione alla Consulta.

Un secondo e decisivo impulso chiarificatore è scaturito dall'ordinanza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile una successiva questione incidentale sollevata nei confronti dell'art. 14, comma 3, avente a oggetto il recupero di oltre ventitremila euro a carico di un bracciante agricolo che aveva prestato una singola giornata lavorativa percependo ottantatré euro lordi. In tale occasione, il giudice delle leggi ha sottolineato come una singola pronuncia di legittimità non potesse ritenersi idonea a cristallizzare un **diritto vivente restrittivo**, imponendo all'autorità giudiziaria di esperire un'interpretazione adeguatrice della norma, resa doverosa proprio dall'esistenza di una **lacuna normativa sulle conseguenze della violazione**.

Accogliendo tale sollecitazione, la **Cassazione Civile**¹ ha valorizzato il principio di tassatività delle sanzioni decadenziali. Quando il legislatore intende ricollegare all'instaurazione di un rapporto di lavoro la perdita integrale di un trattamento previdenziale o assistenziale, lo statuisce espressamente: ne costituisce prova paradigmatica l'art. 8 del [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#), che impone testualmente la restituzione per intero dell'anticipazione NASpl. Nel silenzio dell'art. 14, comma 3, l'introduzione pretoria di una sanzione ablatoria annuale costituiva un'inammissibile operazione additiva in malam partem.

3.2 — Il significato ordinamentale del divieto di cumulo e la neutralità del reddito lavorativo

Per individuare la corretta portata della disposizione, la Suprema Corte ha ricondotto la clausola di incumulabilità alla sua accezione tradizionale nel diritto della sicurezza sociale, richiamando i principi elaborati sin dalla storica giurisprudenza della Consulta (consolidata giurisprudenza della Consulta in materia previdenziale). Il divieto di cumulo non opera come pena o confisca, bensì quale **regola di coordinamento economico** tesa a impedire che il medesimo soggetto tragga contemporaneamente pieno giovamento da due cespiti reddituali tra loro inconciliabili: la retribuzione da lavoro e la rendita previdenziale sostitutiva.

Sul piano della tecnica applicativa, l'incumulabilità determina la **contrazione del trattamento pensionistico** in misura esattamente corrispondente al guadagno scaturente dall'attività lavorativa espletata. I due redditi non possono sommarsi algebricamente nelle tasche dell'assicurato; ne deriva che l'importo percepito a titolo retributivo o professionale deve essere scomputato dal quantum pensionistico spettante per il medesimo orizzonte temporale. L'effetto giuridico così conseguito è quello della **perfetta neutralità economica del reddito da lavoro**: il pensionato non consegue un arricchimento ingiustificato, ma al contempo non subisce una decurtazione sproporzionata della propria rendita di base.

Tale impostazione realizza in modo armonico la finalità perseguita dalla legge senza comprimere i diritti essenziali della persona. Disincentivare la permanenza attiva nel mercato occupazionale non richiede l'annientamento della provvidenza previdenziale, risultando pienamente sufficiente sterilizzare l'utilità economica del reddito lavorativo conseguito. In tal modo, l'ordinamento scongiura l'indebito vantaggio senza travalicare i confini della **ragionevolezza intrinseca della misura**.

3.3 — La salvaguardia degli artt. 3 e 38 Cost. e il criterio dello scomputo quantitativo

La superiorità sistematica della soluzione adottata dalla Suprema Corte trova il proprio fondamento nella diretta attuazione degli **artt. 3 e 38 della Costituzione**. Seguendo la tesi sostenuta dall'ente previdenziale, situazioni radicalmente eterogenee venivano trattate in maniera ingiustamente paritaria. Il pensionato che avesse prestato lavoro per un solo giorno percependo venti euro subiva la medesima decurtazione annuale inflitta a chi avesse percepito decine di migliaia di euro da

un'occupazione continuativa, con l'ulteriore paradosso che chi conseguiva compensi lavorativi superiori all'assegno pensionistico non risentiva di alcun pregiudizio patrimoniale effettivo.

Sotto il profilo dell'art. 38 Cost., la caducazione integrale dell'annualità pensionistica ledeva il diritto inviolabile all'erogazione di **mezzi adeguati alle esigenze di vita** del lavoratore in quiescenza, privandolo improvvisamente dell'unica fonte di sostentamento per far fronte ai bisogni quotidiani della famiglia. Il criterio dello scomputo quantitativo salvaguarda invece il nucleo essenziale della prestazione previdenziale, commisurando l'entità del recupero dell'INPS esclusivamente all'effettivo ammontare del reddito lavorativo conseguito.

Il principio di diritto scolpito dalla Suprema Corte sancisce che la violazione del divieto di cumulo comporta la sola **privazione della pensione in misura corrispondente al reddito realizzato**, mediante scomputo di una somma pari al guadagno percepito dal complessivo trattamento pensionistico riferito all'intero orizzonte temporale fissato dalla legge. La nomofilachia riconduce così l'istituto a un criterio astratto e generale, che esclude automatismi punitivi e ripristina la legalità costituzionale nel rapporto previdenziale.

04. Profili difensivi, tutela dell'affidamento e conseguenze operative

4.1 — Illegittimità dell'indebito totale e tutela del legittimo affidamento del pensionato

L'approdo nomofilattico sancito dalla sentenza n. 26979 del 2026 si raccorda armonicamente con lo statuto generale di tutela del percettore di prestazioni previdenziali e assistenziali indebite. Nel sistema della sicurezza sociale, la restituzione delle erogazioni economiche non risponde alla regola civilistica di incondizionata ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., bensì soggiace a un microsistema derogatorio teso a proteggere la **buona fede e il legittimo affidamento** dell'assicurato incolpevole. In tale orizzonte sistematico si colloca la pronuncia resa da **Cassazione Civile, sentenza 18 giugno 2026, n. 20587³**, la quale ha ribadito l'irripetibilità dei ratei riscossi antecedentemente all'atto di accertamento dell'ente qualora non ricorra una condotta dolosa del beneficiario.

La Suprema Corte ha chiarito che il principio di affidamento poggia sulla garanzia dell'art. 38 Cost. e non può essere compreso invocando la presunzione di conoscenza della legge penale ex art. 5 c.p., del tutto estranea alla materia previdenziale. Per escludere la tutela dell'affidamento non basta la mera conoscibilità teorica dei limiti normativi, occorrendo un **incremento reddituale talmente macroscopico** e palese da rendere inequivocabile per il percettore la perdita del beneficio economico. Tale orientamento consolida l'analisi sviluppata dalla rivista in tema di [ripetibilità dell'indebito assistenziale](#) e i [due regimi](#) di decorrenza temporale tra motivi sanitari e reddituali.

Trasposto nell'alveo della pensione anticipata, il principio di tutela dell'affidamento rafforza la censura di radicale illegittimità dei recuperi annuali integrali. Quando il pensionato ha svolto prestazioni occasionali o saltuarie percependone compensi minimi e trasmettendo regolarmente i dati fiscali all'amministrazione finanziaria, difetta qualunque elemento psicologico di dolo o preordinata sottrazione dei dati reddituali. Ne consegue che l'istituto non può legittimamente pretendere la retroattiva restituzione dei ratei percepiti in buona fede per l'intera annualità, dovendo limitare la propria pretesa alla sola **differenza corrispondente al reddito effettivo**.

4.2 — Strategie difensive nel contenzioso previdenziale, onere della prova e distinguishing applicativo

Sul piano operativo, le ricadute del revirement offrono puntuali coordinate difensive per i patrocinatori dei pensionati destinatari di provvedimenti di revoca o indebito. La tutela giudiziale si incardina mediante ricorso innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex **art. 442 c.p.c.**, previa tempestiva proposizione del ricorso amministrativo ove previsto dai regolamenti dell'ente. È essenziale che la strategia difensiva vigili sul rispetto dei rigorosi termini di **decadenza sostanziale dell'azione giudiziaria** di cui all'art. 47 del [D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639](#), onde evitare preclusioni insanabili.

In punto di rito, la corretta impostazione difensiva impone una precisa articolazione dell'**onere della prova e delle eccezioni** di merito. Grava sull'INPS l'onere probatorio relativo all'esistenza del rapporto lavorativo e all'effettiva percezione di redditi incompatibili nel periodo di vigenza del divieto. Tuttavia, spetta al difensore del pensionato l'onere di tempestiva allegazione documentale, mediante la produzione delle buste paga, della Certificazione Unica e dei modelli dichiarativi, volta a comprovare l'esatto ammontare del compenso percepito, al fine di paralizzare l'eccezione dell'ente e ottenere dal giudice la **rideterminazione della pretesa restitutoria** circoscritta al solo scomputo quantitativo del guadagno effettivo.

Sotto il profilo del *distinguishing* giurisprudenziale, occorre infine precisare i confini applicativi del principio di diritto. La regola dello scomputo proporzionale opera nei casi in cui il reddito da lavoro sia inferiore all'ammontare annuo della pensione goduta; diversamente, qualora il reddito lavorativo conseguito risulti superiore al trattamento pensionistico annuo, la neutralità economica comporta la sospensione integrale della prestazione previdenziale per l'anno solare, senza che l'ente possa tuttavia richiedere somme ulteriori a titolo di penalità. Inoltre, la fattispecie considerata non trova applicazione nelle ipotesi di prestazioni lavorative svolte in regime di frode accertata o elusione sistematica, a differenza delle situazioni di buona fede esaminate dalla Corte. Il principio nomofilattico ristabilisce in tal modo la certezza dei rapporti giuridici e la **tenuta costituzionale della previdenza sociale**.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Divieto di cumulo tra pensione e lavoro: solo scomputo (Diritto del Lavoro)

Lavoro a progetto riqualificato: niente indennità forfettaria (Diritto del Lavoro)

Fondi pensione e crediti privilegiati: la svolta delle Sezioni Unite (Diritto del Lavoro)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 38 e 117](#) — Principi di eguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e tutela previdenziale dei lavoratori

[D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, art. 14](#) — Disposizioni in materia di pensione anticipata c.d. quota 100 e divieto di cumulo con redditi da lavoro

[D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 13-18](#) — Disciplina del contratto di lavoro intermittente e regime di flessibilità contrattuale

[D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 44, comma 2](#) — Regime contributivo della Gestione Separata per il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro

[Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e art. 3, comma 6](#) — Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e disciplina del conguaglio dell'assegno sociale

[D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 8](#) — Liquidazione anticipata della NASpl e obbligo di restituzione integrale

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, sentenza 16 ottobre 2026, n. 26979** — Esito: accoglie il ricorso e cassa con rinvio. Punto: l'art. 14, comma 3, D.L. 4/2019 non dispone la decadenza annuale dal trattamento, bensì lo scomputo del solo reddito lavorativo effettivamente conseguito dal pensionato, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza ex artt. 3 e 38 Cost.
2. **Corte Costituzionale, sentenza 24 novembre 2022, n. 234** — Esito: dichiara non fondata la questione. Punto: la diversificazione del divieto di cumulo tra lavoro dipendente (anche intermittente) e lavoro autonomo occasionale sotto i 5.000 euro lordi annui non viola l'art. 3 Cost., attesa la disomogeneità contributiva e strutturale dei rapporti.
3. **Cassazione Civile, sentenza 18 giugno 2026, n. 20587** — Esito: accoglie in parte il ricorso e cassa con rinvio. Punto: in materia di indebito assistenziale e previdenziale, il legittimo affidamento dell'assistito impedisce la ripetizione delle prestazioni per il periodo anteriore al provvedimento di accertamento, salvo dolo o incremento reddituale macroscopico.



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.